

NOTA INFORMATIVA N. 11 DELL'8 FEBBRAIO 2006 DELL'INPDAP, RELATIVA ALLA MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE DI CUI ALL'ART. 41, 4 COMMA, DEL CCNL STIPULATO IL 16 MAGGIO 2001 - DETERMINAZIONI.

La recente posizione espressa dall'INPDAP con la nota informativa citata ha destato molta preoccupazione tra i colleghi, poichè potrebbe derivarne una rideterminazione della pensione.

In pratica, con la suddetta nota, contrariamente a quanto aveva sostenuto con l'Informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, l'INPDAP ritiene che la maggiorazione di posizione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL stipulato il 16 maggio 2001, vada inserita nella quota B e non nella quota A della pensione (Art. 13 del Dlgs 503/1992).

Le motivazioni di questo cambiamento, stando alla nota operativa citata, sarebbero da imputare all'aleatorietà dell'emolumento dovuta:

- a) al fatto che l'art. 41, 4° comma, stabilisce la possibilità di attribuire tale maggiorazione solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;
- b) che il contratto non ha stabilito le modalità di erogazione, ma le ha rinviate alla contrattazione decentrata che doveva determinare le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire la predetta maggiorazione;
- c) che in sede di contrattazione decentrata si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento dell'incarico conferito e che il medesimo può essere corrisposto solo previo accertamento dell'esistenza di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali;
- d) che tale maggiorazione della retribuzione di posizione, peraltro, deve riferirsi solo all'Ente che la eroga, escludendo tale possibilità per i segretari in posizione di disponibilità;
- e) che gli incarichi aggiuntivi che comportano la maggiorazione della retribuzione di posizione devono essere conferiti in via temporanea e solo previo accertamento dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

In pratica l'INPDAP sostiene che non avendo la maggiorazione della retribuzione di posizione le caratteristiche previste dall'art. 15 e 16 della legge. 5-12-1959 n. 1077, cioè quelli della fissità, continuità o ricorrenzialità, non può

essere inserita nella quota A. Peccato che nel 2002 aveva sostenuto una cosa diversa e cioè che “per quanto concerne la retribuzione di cui al 4° comma dell’articolo 41, si fa presente che la stessa, in quanto maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione, concorre alla formazione della quota A di pensione.”.

Ci si chiede, quindi, cosa è cambiato nella normativa oggi rispetto a questa ultima affermazione. Per noi le cose non sono affatto cambiate, poiché da sempre abbiamo sostenuto che la maggiorazione non può che seguire la stessa sorte dell’emolumento di riferimento.

Cosa si può fare oggi. Ci sono diverse soluzioni. Si può, ad esempio, impugnare la nota operativa dell’INPDAP, che al momento altro non è che una nota interna all’istituto, oppure si può impugnare, non la nota operativa, ma l’atto con il quale viene determinata la pensione di un collega al momento del pensionamento, oppure si può risolvere la questione inserendo nel prossimo contratto una clausola chiarificatrice.

Quello che è sicuro che faremo tutto il possibile per evitare che, per questioni di puro formalismo, i colleghi che vanno in pensione possano subire un danno.

Genova, 21 febbraio 2006

Carmelo CARLINO

Istituto Nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell'amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I - Normativa
Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Roma, 08/02/2006

Nota operativa n. 11

OGGETTO: precisazioni in merito alla retribuzione di posizione di cui all'art. 41, 4° comma, del CCNL 1998/2001 del comparto Segretari Comunali e Provinciali.

Con informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, questa Direzione ha precisato che la parte eccedente il valore massimo della retribuzione di posizione, all'oggetto indicata, incide ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992.

Successivamente, a seguito di quanto disposto dal Contratto Integrativo Nazionale in ordine alla disciplina dell'istituto contrattuale in esame, quest'Istituto ritiene opportuno ridefinire l'effettiva portata del disposto di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, quadriennio 1998/2001.

L'art. 41, 4° comma, stabilisce che gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione. Il medesimo comma prevede che le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni siano individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

In tale sede, nel delineare le caratteristiche di tale emolumento, si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento dell'incarico conferito e che il medesimo può essere corrisposto solo previo accertamento dell'esistenza di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali.

Tale maggiorazione della retribuzione di posizione, peraltro, deve riferirsi solo all'Ente che la eroga, ovvero nell'ipotesi in cui il segretario comunale sia collocato in posizione di disponibilità non si da luogo all'erogazione della predetta maggiorazione.

Da ultimo, si osserva che per gli incarichi di carattere gestionale è necessario che gli stessi siano conferiti in via temporanea e solo previo accertamento dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra esposto ed attesa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 15 e 16 della Legge 1077/59, questo Istituto ritiene che l'emolumento di cui all'art. 41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della retribuzione di posizione) sia utile alla formazione della quota di cui all'art. 13 lett. b) del Decreto Legge n. 503/92 (quota B).

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo GALA
F.to Dott. Gala

L. 5-12-1959 n. 1077

Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1959, n. 308.)

Art. 15.

La retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della [legge 11 aprile 1955, n. 379](#) ⁽¹¹⁾ è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per imposto ricoperto.

Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ Riportata al n. A/VII.

⁽¹²⁾ Vedi, anche, art. 1, [L. 26 luglio 1965, n. 965](#), riportata al n. A/XI.

(giurisprudenza di legittimità)

16. L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto ⁽¹³⁾.

Le eventuali mensilità oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro ⁽¹³⁾.

In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;
i compensi per lavori di carattere eccezionale;
le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;
le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [regio decreto 3 marzo 1934, n. 383](#) ⁽¹⁴⁾, e successive modificazioni;
le indennità di carica o di grado;
le eventuali indennità invernali;
le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;
gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

[\(13\)](#) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 luglio 1965, n. 965, riportata al n. A/XI.

[\(13\)](#) Vedi, anche, l'art. 1, L. 6 luglio 1965, n. 965, riportata al n. A/XI.

[\(14\)](#) Riportato alla voce Comuni e province.

G.U. N. 305 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 12 1992
SUPPLEMENTO 137 DEL 30 12 1992

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503.

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 13.

Norma transitoria per il calcolo delle pensioni

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
- b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.